



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 27/ 146

di data 28/12/21

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.856.000,00 - OPERA 6430. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 27.12.2021 n. 344 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Interventi di allargamento ed adeguamento ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano" opera 6430, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 1.856.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori:

A01) lavori al netto degli oneri per la sicurezza euro 1.364.300,00  
A02) di cui oneri per la sicurezza euro 51.146,10  
A03) di cui oneri per la sicurezza COVID 19 euro 10.189,18

A04) totale

euro 1.364.300,00

A05) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta

euro 25.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B01) imprevisti (i.v.a. compresa) euro 29.843,98  
B02) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1) euro 26.059,29  
B03) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CM, collaudo statico, CRE) euro 145.000,00  
B04) oneri previdenziali 4% su B03) euro 5.800,00  
B05) spese tecniche (perizia geologica, DL geologica) euro 21.000,00  
B06) oneri previdenziali 4% su B05) euro 840,00  
B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico euro 12.000,00  
B08) indennità:

B09) indennità di esproprio, occupazione temporanea e indennizzi euro 8.500,00

B10) compensi incentivanti indennità tecnica euro 8.000,00

C01) rischio geologico euro 25.000,00

D01) i.v.a. 10% su A04)+ A05) + B02) + C01) euro 144.035,93

D02) i.v.a. 22% su B03) + B04) + B05) + B06) + B07) euro 40.620,80

pagina 1/6

E) sommano	euro 466.700,00
F) totale	euro 1.856.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B10) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in oggetto non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in quanto essi non presentano una pluralità di autonome lavorazioni omogenee caratterizzate da una sequenzialità operativa e in quanto è necessaria la realizzazione dell'opera in un'unica soluzione;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

visti al riguardo la relazione scorpori della sottoscritta Dirigente di data 02.12.2021 e allegata alla nota 06.12.2021 prot. n. 322853 e l'elaborato "120.R.15 Perizia spese e accertamenti laboratorio e prove di carico", da cui si rileva l'opportunità di scorporare le prestazioni di cui alla voce "B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico" adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di interventi autonomi non riconducibili alle categorie del progetto principale;

richiamata la propria determinazione 17.10.2019 n. 27/123, con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di progettazione preliminare verso la corresponsione del compenso di euro 8.962,78 (oneri e i.v.a. compresi);

atteso quindi che con deliberazione giunta 16.12.2019 n. 260 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare "Interventi di allargamento ed adeguamento Ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano" opera 6430, datato novembre 2019, elaborato dal professionista esterno incaricato, dell'importo complessivo di euro 1.270.000,00;

richiamate inoltre le proprie determinazioni:

- 05.08.2020 n. 27/102 con la quale tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di redazione della relazione geologica verso il corrispettivo di euro 11.816,69 (oneri e i.v.a. compresi);
- 02.10.2020 n. 27/120 con la quale tra l'altro è stato indetto un confronto concorrenziale ai sensi degli articoli 25 e 25 bis del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. per l'affidamento dell'incarico esterno di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, secondo quanto indicato nel provvedimento stesso e negli elaborati con esso approvati. è stata autorizzata ed impegnata la spesa di euro 115.481,06 (oneri e iva compresi), necessaria per far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- 01.12.2021 n. 27/127 con la quale è stata autorizzata la variazione dei compensi spettanti ai professionisti esterni precedentemente incaricati per una maggiore spesa complessiva di euro

36.888,81 (oneri e i.v.a. compresi), stabilendo quindi:

- in euro 113.930,55 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) il compenso spettante per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, di cui al contratto di data 25.01.2021 repertoriato al n. 30534 di racc., di complessivi euro 79.397,84 (oneri previdenziali e fiscali compresi) e autorizzando la maggiore spesa di euro 34.532,71;
- in euro 14.172,79 (compresi oneri previdenziali 2%, iva esclusa ex legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 e s.m.) il compenso spettante per l'incarico di redazione della relazione geologica e autorizzando la maggiore spesa di euro 2.356,10;

rilevato che l'incarico per la progettazione preliminare, affidato con la sopra citata determinazione 17.10.2019 n. 27/123 di euro 8.962,78, è stato finanziato fuori dal quadro economico dell'opera;

atteso che l'intervento in argomento è stato inserito nel D.U.P. per l'importo di euro 1.270.000,00 con deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 e per l'importo di euro 586.000,00 nella variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con deliberazione consiliare 23.06.2021 n. 71;

precisato a tal proposito che la somma di euro 1.142.702,25 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la citata determinazione di indizione della procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva 02.10.2020 n. 27/120 di euro 115.481,06;

precisato inoltre che la somma di euro 586.000,00 si considera prenotata con la citata determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 02.10.2020 n. 27/120, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

richiamato in particolare l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che prevede la possibilità di procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. 26/1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Tale possibilità, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 2 ter della medesima legge, si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale (ad oggi 30 giugno 2023);

precisato pertanto che in deroga all'art. 18 della L.p. 9/2013 secondo cui le amministrazioni possono affidare i lavori pubblici con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per importi compresi tra 1 e 2 milioni di euro solamente avvalendosi di APAC, con l'introduzione dell'articolo 3 sopra richiamato le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, anche autonomamente, all'affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara fino alla soglia di rilevanza

europea;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico alla voce A), per l'importo di euro 1.364.300,00 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara esperita direttamente dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme anche di tipo emergenziale che regolano la materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla natura dell'intervento, riguardante l'allargamento ed adeguamento del ponte su Rio di Carpinè e la sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano, fondamentale via di collegamento tra i due sobborghi che richiede l'esecuzione in tempi rapidi, determini un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto inoltre che l'affidamento dei lavori come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

ritenuto, per la tipologia di lavorazioni che si andranno ad eseguire, che potrebbero causare cedimenti o vibrazioni alla rete di GAS presente e ad un manufatto (vecchio ponte) non interessato direttamente dal presente intervento, che dovrà essere sottoposto a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, di richiedere all'appaltatore la prestazione di garanzie aggiuntive mediante la stipulazione di polizze assicurative come indicato al punto 7.3 del Capitolato speciale d'appalto;

atteso che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. le amministrazioni aggiudicatrici fino al 30.06.2023 possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. (per servizi e forniture euro 139.000,00), da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

ritenuto quindi di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui alla voce B07) per l'importo di euro 12.000,00 (i.v.a. compresa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista

la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 06.12.2021 prot. n. 322853, di data 20.12.2021 prot. n. 335297 e di data 20.12.2021 prot. n. 335306;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

## d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 27.12.2021 n. 344 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Interventi di allargamento ed adeguamento ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano" opera 6430, recante date varie, per l'importo complessivo di euro 1.856.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 1.142.702,25 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione 02.10.2020 n. 27/120 di euro 115.481,06 e che alla stessa stregua si considera prenotata con detta determinazione la somma di euro 586.000,00;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H19002070004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 28/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 146	di data 28/12/21

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.856.000,00 - OPERA 6430. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29 dicembre 2021